



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*  
*Commissione nazionale per la formazione continua*

**LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter concernente la Commissione nazionale per la formazione continua;

**VISTO** l'art.92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

**VISTO** l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, concernente il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR), che ha ridefinito la composizione e l'articolazione organizzativa della suddetta Commissione;

**VISTO** l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel citato Accordo;

**VISTO** l'art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti al citato art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta Commissione;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e in particolare l'art.6, comma 1, a tenore del quale: "la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera";

**VISTO** l'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti" (Rep. Atti n. 192/CSR) e l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, riguardante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accredimento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011 2013,

federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti” (rep. Atti n. 101/ CSR);

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2015, successivamente integrato con i decreti ministeriali del 29 ottobre u.s. e del 16 novembre u.s., recante la ricostituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali della Commissione nazionale per la formazione continua per la durata di tre anni;

**ATTESO** che il Comitato di Presidenza nella seduta del 20 gennaio 2016 ha nominato il coordinatore del Comitato di garanzia e ha individuato i relativi componenti;

**ATTESO** che la Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 27 gennaio 2016 ha preso atto dell’individuazione del coordinatore e dei componenti del Comitato di garanzia;

**VISTA** la necessità di procedere alla nomina del Comitato di garanzia;

**VISTO** il Regolamento della Commissione nazionale per la formazione continua in corso di approvazione;


#### **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

1. Per l’espletamento dei compiti previsti dagli Accordi Stato-Regioni è nominato il Comitato di garanzia.
2. Il Comitato di Garanzia, che costituisce articolazione organizzativa della Commissione nazionale per la formazione continua, è così composto:
  - Coordinatore: dott. Felice Ribaldone;
  - Componenti: dott. Stefano Almini; dott.ssa Marinella D’Innocenzo; dott. Roberto Calvani; dott. Enrico Frisone.
4. Il Comitato di garanzia ha la durata della Commissione nazionale per la formazione continua.
5. Il Comitato di garanzia è coordinato da un componente della Commissione nazionale per la formazione continua e supportato da un segretario nominato da A.ge.na.s. Il Vice coordinatore, che coadiuva il coordinatore nei lavori del Comitato, è nominato dai componenti del Comitato di garanzia nel corso della riunione di insediamento.
6. Per la disciplina relativa allo svolgimento delle attività del Comitato di garanzia si rinvia a quanto previsto dal Regolamento della Commissione nazionale per la formazione continua con il quale è definita l’organizzazione e l’attività della Commissione stessa.

7. Il Comitato di garanzia adotta un regolamento interno in conformità a quello approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Roma,

Il Segretario  
(Marco Maccari)



Il Vice Presidente  
(dott.ssa Roberta Chersevani)

